

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49732 Anno 2019

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 07/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Forte Marcelo, nato a Rio de Janeiro il 09/04/1965

avverso la sentenza del 05/11/2018 del Tribunale di Paola

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per la parte civile Legambiente Calabria Onlus l'avv. Rodolfo Ambrosio, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 novembre 2018, il Tribunale di Paola ha condannato Forte Marcelo, alla pena sospesa di € 17.000 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 e 2 d.lgs n. 152 del 2006, per l'illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dal ciclo della depurazione dei reflui urbani dell'impianto del Comune di Paola, depositati in tre vasche contenenti fanghi della depurazione. Accertato in Paola fino al 29/06/2016.

Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Paola e Legambiente Calabria Onlus, da liquidarsi in separato giudizio.



2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere il Tribunale ritenuto integrata la fattispecie di reato per erronea valutazione degli elementi di prova (testimonianza operante e art. 11 condizioni del contratto) non trattandosi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione. I rifiuti erano depositati in contenitori e non sversati sul suolo.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 256 del d.lgs n. 152 del 2006. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto in capo all'imputato l'obbligo dello smaltimento, obbligo che non si ricava dall'art. 11 del contratto; nessuna norma imponeva l'obbligo di smaltimento.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea valutazione della comunicazione di smaltimento del 05/07/2018 (in realtà 05/07/2016) dalla quale non potrebbe farsi discendere l'obbligo di smaltimento in capo al ricorrente.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, il cui motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro omogeneità, è inammissibile perché denuncia vizi non riconducibili al novero di quelli di cui all'art. 606 cod.proc.pen., in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in chiave alternativa alla ricostruzione operata dal giudice in punto qualificazione dei fatti quale illecito smaltimento dei rifiuti – fanghi - derivanti dal ciclo produttivo di depurazione.

Nel rammentare che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, rileva, il Collegio, che il giudice, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede in quanto sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto integrata, sulla scorta del compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali e contratto d'appalto tra il ricorrente e il Comune di Paola) la fattispecie contestata sul rilievo che, in esito a sopralluogo, era stata accertata, presso il depuratore del Comune di Paola, la presenza di tre

gwg

vasche contenenti i reflui della depurazione costituiti da fanghi (mc. 300 la prima, mc. 200 la seconda e mc. 450 la terza) che in forza del contratto di appalto (art. 11) la ditta dell'imputato, aggiudicatrice della gara d'appalto, aveva assunto l'obbligo di smaltimento e che, nonostante la prescrizione impartita di smaltimento, con notifica all'interessato, in esito al secondo sopralluogo, del 28 giugno 2016, era stata accertata la presenza dei rifiuti non smaltiti.

Il giudice del merito ha correttamente ritenuto l'abbandono incontrollato dei rifiuti integrante la contravvenzione contestata e l'ha congruamente argomentato.

In tale ambito il giudicante ha argomentato, in modo congruo e corretto in diritto, indiscussa la natura di rifiuto dei fanghi da depurazione, la sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti che è integrato in presenza di un'attività di stoccaggio di materiali costituiti «anche in parte da rifiuti», motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone una inammissibile rilettura del dato probatorio (testimonianza) e deduce un travisamento probatorio (art. 11 del contratto) non sorretto dall'onere di allegazione ed anche diretto ad una diversa valutazione sull'obbligo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione per il quale aveva sottoscritto un contratto d'appalto (non contestato che l'impianto era in funzione) con l'ente pubblico proprio volto a tale scopo, da cui anche l'inverosimiglianza della deduzione difensiva.

Infine, mette conto di rilevare che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa nei termini correttamente esposti nella motivazione della sentenza impugnata, e non può in questa sede che ribadirsi il principio secondo cui l'accumulo di una quantità consistente di rifiuti (nella specie fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue) integra la fattispecie di deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero circostanza questa dimostrata dal mancato smaltimento a seguito di notifica della prescrizione, non essendo inquadrabile nella ipotesi, neppure chiaramente prospettata dalla difesa, di deposito temporaneo o controllato.

Questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs n. 152 del 2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non



può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: 1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs n. 152 del 2006, art. 256 comma 1; 2) messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs n. 152 del 2006, art. 256 comma 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Legambiente Calabria, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Legambiente Calabria, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 07/11/2019